Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 2 marzo 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L **50**
Fascicoli annate arretrate il doppio
All ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. **10.020** Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 52 DEL 2 MARZO 1959:

MINISTERO DELLA SANITA

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche autorizzate e funzionanti alla data del 30 novembre 1958.

Elenco delle officine farmaceutiche di cui è stata revocata l'autorizzazione di attivazione alla data del 31 dicembre 1958.

Elenco delle officine farmaceutiche di cui è stata revocata l'autorizzazione per singoli reparti di produzione alla data del 31 dicembre 1958.

(128-126-127)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1957.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2314, istitutivo dell'Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia », convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 682;

Vista la legge 13 maggio 1940, n. 823, recante modifiche alle disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 4 della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 9 luglio 1954, n. 431, recanti norme integrative e modificative della predetta legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, relativo all'applicazione delle citate leggi « 430 » e « 431 », con il quale l'Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia » venne posto in liquidazione;

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1955, con il quale vennero nominati il liquidatore ed il Comitato di sorveglianza sulle operazioni liquidatorie dell'Ente suddetto;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il proprio decreto del 4 febbraio 1957, con il quale le operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia » sono state avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente di colonizzazione predetto;

Accertato che le operazioni di liquidazione dello stesso Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia » è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di liquidazione che presenta le seguenti risultanze:

Attività	L.	—
Passività	»	552.905,70
Insussistenze di passivo . .	»	552.905,70
Saldo di liquidazione . . .	L.	—

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1959
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 222. — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Veneto d'Etiopia »

Attivo:				
Attività all'inizio della liquidazione . . .	L.	0 —		
Successivi realizzi . .	»	0 —		
			L.	0 —
Passivo:				
Debito per finanziamento accertato all'atto della messa in liquidazione .	L.	552.905,70		
Rinuncia intervenuta da parte dell'Ente creditore (I.N.A.I.L.) . .	»	552.905,70		
			L.	0 —
Saldo della liquidazione . . .			L.	0 —

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(1103)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1957.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione;

Visto l'ordine n. 22 del Governo militare alleato, pubblicato sulla « Gazzetta » dello stesso A.M.G. n. 3 del 9 ottobre 1945 e concernente la messa in liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni di Gorizia;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1946, n. 73,

concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.pro.ma.;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 19 settembre 1947, relativo alla costituzione del fondo unico previsto dall'art. 2 del richiamato decreto Ministeriale 21 marzo 1946;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1957, con il quale le operazioni di liquidazione del Co.pro.ma di Gorizia sono state avocate al Ministero del tesoro ai sensi dall'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Co. pro.ma. di Gorizia dai quali risulta, tra l'altro, che il saldo attivo della liquidazione è stato versato al fondo unico di cui al citato decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 19 settembre 1947;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio provinciale tra macellai per le carni di Gorizia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di liquidazione che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato:		
Banche	L. 3.329.560,30	
Debitori	» 1.110.412,10	
Immobilizzi	» 360.995,55	
		L. 4.800.967,95
Passivo liquidato:		
Creditori	L. 3.553.673,40	
Spese e perdite . .	» 598.282,55	
	L. 4.151.955,95	
Versamento al fondo unico del Consocarni prima della legge 4 dicembre 1956, n. 1404	» 649.012 —	
		L. 4.800.967,95

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1959
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 217. — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) di Gorizia

Attivo realizzato:		
Banche	L. 3 329.560,30	
Debitori	» 1.110 412,10	
Immobilizzi	» 360 995,55	
		L. 4 800 967,95
Passivo liquidato:		
Creditori	L. 3.553 673,40	
Spese e perdite . . .	» 598.282,55	
	L. 4.151.955,95	
Versamento al fondo unico del « Consocarni », operato prima dell'emanazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 .	L. 649 012 —	
		L. 4 800 967 95

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(1101)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1957.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Co.pro.ma) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Napoli emanato in data 10 novembre 1943, successivamente convalidato dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 e concernente la messa in liquidazione del locale citato Consorzio;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1946, n. 73, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.pro.ma.;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 19 settembre 1947, relativo alla costituzione del fondo unico previsto dall'art. 2 del richiamato decreto Ministeriale 21 marzo 1946;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1957, con il quale le operazioni di liquidazione del Co.pro.ma di Napoli sono state avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Co.pro.ma. di Napoli;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio provinciale tra macellai per le carni di Napoli è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di liquidazione che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato:

Banche . . .	L.	1.757.180,35	
Debitori . . .	»	4.989.054.90	
Immobilizzi . .	»	953.663 —	
	L.	7.699.898,25	
Contributo del « Consocarni » per ripianamento deficit	»	4.478.945,12	
			L. 12 178.843,37

Passivo liquidato:

Creditori .	L.	5 867.754,74	
Spese di liquidazione	»	6.311.088,63	
			L. 12.178.843,37

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1959
Registro n 3 Tesoro, foglio n 213 — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) di Napoli

Attivo realizzato:

Banche . . .	L.	1 757 180,35	
Debitori	»	4 989 054,90	
Immobilizzi	»	953 663 —	
	L.	7 699 898,25	
Contributo del « Consocarni » per ripianamento deficit .	»	4 478 945,12	
			L. 12 178 843,37

Passivo liquidato:

Creditori .	L.	5 867 754,74	
Spese di liquidazione .	»	6 311 088,63	
			L. 12 178 843,37

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(1099)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1957.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 27 ottobre 1945, emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945) e concernente la messa in liquidazione del locale citato Consorzio;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1946, n. 73, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.pro.ma.;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 19 settembre 1947, relativo alla costituzione del fondo unico previsto dall'art. 2 del richiamato decreto Ministeriale 21 marzo 1946;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, con il quale le operazioni di liquidazione del Co.pro ma di Torino sono state avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Co.pro.ma. di Torino;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio provinciale tra macellai per le carni di Torino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di liquidazione che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato:

Debitori . . .	L.	70.286.498,26	
Immobilizzi . .	»	2.042.261,40	
	L.	72.328.759,66	
Contributo Consocarni . .	»	5.030.005,85	
			L. 77.358.765,51

Passivo liquidato:

Banche	L.	41.242.208,80	
Creditori . . .	»	31.821.151,71	
Spese di liquidazione . .	»	4.295.405 —	
			L. 77.358.765,51

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1959
Registro n 3 *Tesoro, foglio n.* 215. — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) di Torino

Attivo realizzato:

Debitori	L.	70 286 498,26	
Immobilizzi . . .	»	2 042.261,40	
	L.	72 328 759,66	
Contributo Consocarni .	»	5.030 005,85	
			L. 77.358 765,51

Passivo liquidato:

Banche . . .	L.	41 242 208,80	
Creditori . .	»	31 821 151,71	
Spese di liquidazione ,	»	4 295 405 —	
			L. 77 358 765,51

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(1096)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1957.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Catanzaro, emanato in data 8 luglio 1944 successivamente convalidato dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 e concernente la messa in liquidazione del locale citato Consorzio;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1946, n. 73, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.pro.ma.;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 19 settembre 1947, relativo alla costituzione del fondo unico previsto dall'art. 2 del richiamato decreto Ministeriale 21 marzo 1946;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1957, con il quale le operazioni di liquidazione del Co.pro.ma di Catanzaro sono state avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Co. pro.ma. di Catanzaro;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta.

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio provinciale tra macellai per le carni di Catanzaro è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di liquidazione che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato:

Banche . . .	L.	766.993,11	
Debitori . . .	»	5.743.601,84	
Immobilizzi . .	»	204.361 —	
	L.	6.714.955,95	
Contributo Consocarni . . .	»	3.482.224 —	
			L. 10 197.179,95

Passivo liquidato:

Creditori . . .	L.	7.872.600,17	
Spese di liquidazione	»	2.324.579,78	
			L. 10 197.179,95

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1959
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n* 219 — FLAMMIA

Bilancio finale di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) di Catanzaro

Attivo realizzato:

Banche	L.	766 993 11	
Debitori	»	5 743 601,84	
Immobilizzi	»	204 361 —	
	L.	6 714 955,95	
Contributo Consocarni .	»	3 482 224 —	
			L. 10 197 179,95

Passivo liquidato:

Creditori . . .	L.	7 872 600,17	
Spese di liquidazione .	»	2 324 579,78	
			L. 10 197 179,95

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(1100)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del nuovo tipo di distinta d'incasso (borderò)

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1959, è stato approvato il nuovo tipo di distinta d'incasso (borderò), da adottarsi per il 1959, da parte degli esercenti di sale cinematografiche.

(1158)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 80, il comune di Cellamare (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 200 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1159)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Terranova di Sibari (Cosenza), di complessivi ettari 213.98.60, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1437 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta COMPAGNA Francesco di Piero, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, e determinata in L. 21 008.420 (lire ventunomilioniottomilaquattrocentoventi), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 20 960 000, già liquidato con decreto Presidenziale 21 giugno 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 30 settembre 1955).

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 12 marzo 1952.

I seguenti dati catastali esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio n. 34, particella n. 2, reddito dominicale: L. 11 420,50,
Foglio n. 16, particella n. 7/*a*, seminativo I, Ha. 8.80 70, reddito dominicale L. 3 523,24;
Totali: superficie e reddito dominicale: Ha. 213.43.60, reddito dominicale L. 72.550,04

Corrige

Foglio n. 34, particella n. 2, reddito dominicale: L. 11 420,52;
Foglio n. 16, particella n. 7/*a*, seminativo II, Ha. 9 35 70, reddito dominicale L. 2 619,96;
Totali: superficie e reddito dominicale: Ha. 213.98 60, reddito dominicale L. 71 646,78

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1011)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Ente Puglia e Lucania

Ad integrazione dell'avviso (1098), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 63 del 13 marzo 1958, pag. 1063, ed in riferimento alla liquidazione dell'indennità concernente la ditta RUSSI Giuseppe fu Domenico, San Severo (Foggia), per i terreni espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2199 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 295, supplemento ordinario n. 1, del 20 dicembre 1952), i seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al precitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156:

Errata

Denominazione della località: Sopra Giuliani;
Confinazione del terreno: ovest: con torrente Candelaro.

Corrige

Denominazione della località: Spagnoli;
Confinazione del terreno: Est: con torrente Candelaro.

(1003)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (riliquidazione).

Ente Maremma tosco laziale

L'indennità di espropriazione dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), di complessivi ettari 7.16.20, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3541 (pubblicato nella (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta SABATINI Felice fu Domenico e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e determinata in L. 919 599,90 (lire novecentodiciannovemilacinquecentonovantanove e cent. 90), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità al netto dell'importo di L. 830 000, già liquidato con decreto Presidenziale 30 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 luglio 1955) viene corrisposta nella misura di L. 89 599,90.

I relativi interessi di cui all art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 26 settembre 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente avviso annulla a tutti gli effetti quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 71 del 22 marzo 1958 (pag. 1200, n. 14 dell'elenco).

(1055)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 10 gennaio 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data 10-1-59 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agr. N.	Reg. Agr. Foglio	L.	L.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	CIAVARELLA Berengario fu Michele e PEPE Matilde fu Giulio	18-12-52	3369	11- 4-55	153	6- 7-55	5511/3415	30- 1-59	2	353	935.000	70.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	CIRILLO Sara fu Michele . .	18-12-52	3371	26- 4-54	186	16- 8-54	5512/3416	30- 1-59	2	354	265.000	10.000	Id. Id.	Id.
3	CURTOTTI Alfredo ed Elena fu Donato	18-12-52	3372	14- 9-54	287	15-12-54	5513/3417	30- 1-59	2	355	655.000	30.000	Id. Id.	Id.
4	D'ALFONSO DEL SORDO Felice fu Lodovico	18-12-52	3373	14- 9-54	287	15-12-54	5514/3418	30- 1-59	2	356	15.790.000	690.000	Id. Id.	Id.
5	D'AMATO CANTORIO Rocco fu Eugenio	18-12-52	3375	7- 5-54	193	24- 8-54	5515/3419	30- 1-59	2	357	2.530.000	135.000	Id. Id.	Id.
6	DE BIASE Gaetano di Antonio e LONGO Maria di Michele	18-12-52	3377	22- 1-55	66	22- 3-55	5516/3420	30- 1-59	2	358	4.725.000	360.000	Id. Id.	Id.
7	DE BIASE Gaetano di Antonio e LONGO Maria di Michele	18-12-52	3378	22- 1-55	66	22- 3-55	5517/3421	30- 1-59	2	359	630.000	45.000	Id. Id.	Id.
8	DE FILIPPIS Vincenzo fu Giuseppe	18-12-52	3388	23- 3-54	134	14- 6-54	5518/3422	30- 1-59	2	360	385.000	10.000	Id. Id.	Id.
9	DE GREGORIO CATTANEO Carlo di Diego	18-12-52	3381	2- 1-56	78	31- 3-56	5519/3423	30- 1-59	2	361	14.955.000	1.895.000	Id. Id.	Id.
10	DE LUCA Donato fu Giuseppe	18-12-52	3383	7- 5-54	195	26- 8-54	5520/3424	30- 1-59	2	362	495.000	20.000	Id. Id.	Id.
11	DE LUCA Giuseppe fu Giambattista	18-12-52	3384	7- 5-54	195	26- 8-54	5521/3425	30- 1-59	2	363	480.000	25.000	Id. Id.	Id.
12	DE LUCA Raffaele fu Giovanni Battista	18-12-52	3385	7- 5-54	195	26- 8-54	5522/3426	30- 1-59	2	364	3.075.000	165.000	Id. Id.	Id.
13	DE PEPPO Ottavio fu Federico	18-12-52	3392	14- 9-54	286	14-12-54	5523/3427	30- 1-59	2	365	1.075.000	50.000	Id. Id.	Id.
14	DI MOLA Saverio e Rosa fu Giovanni	18-12-52	3397	24- 8-54	254	5-11-54	5524/3428	30- 1-59	2	366	625.000	30.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 11 febbraio 1959

Visto, p. *il Ministro* SCARANTINO

(898)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	947	8.250 —	Sottile Maria di *Giovanni* moglie di Bonanno Francesco fu Vincenzo, dom in Palermo	Sottile Maria di *Giovanbattista*, ecc., come contro
P. R. 3,50 % (1934)	248245	283,50	*Wolfensberg* Paola-Teresa di *Giacomo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	*Wolfensberger* Paola-Teresa di *Giovanni-Giacomo*, minore, ecc., come contro
Id.	230411	332,50	Wolfensberger Paola-Teresa di *Giacomo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Torino	Wolfensberger Paola-Teresa di *Giovanni-Giacomo*, ecc., come contro
Id.	425136	42 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	10214	1.000 —	*Buonagura* Giovanni Mario e Luigi fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cillo Amalia di Giovanni vedova *Buonagura*, dom. a Palma Campania (Napoli)	*Bonagura* Giovanni, Mario e Luigi fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cillo Amalia di Giovanni vedova *Bonagura*, dom. a Palma Campania (Napoli)
Rendita 5 % (1935)	185804	335 —	Perego Silvia fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Cairoli *Giuseppina* di *Alberto* ved Perego, dom a Milano Silvia	Perego Silvia fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Cairoli *Maria Giuseppina* di *Materno Alberto* ved. Perego, dom a Milano
Id.	185805	330 —	Come sopra, con usufrutto a Cairoli *Giuseppina* di *Alberto*, vedova Perego, dom a Milano	Come sopra con usufrutto a Cairoli *Maria Giuseppina* di *Materno Alberto* vedova Perego, dom. a Milano
Id.	226543	18.750 —	Barberis Lidia, Emiliano e Franca di Lorenzo, minori sotto la patria potestà del padre, dom in Osiglia (Savona), in parti uguali, con usufrutto a Ghigliazza *Caterina* fu Angelo in Barberis, dom in Osiglia (Savona)	Come contro, con usufrutto a Ghigliazza *Rina Angela Maria* fu Angelo in Barberis, dom. in Osiglia (Savona).
Cons. 3,50 % (1906)	475584	73,50	Berchi *Maria* di Pasquale, moglie di Bazzano Angelo, dom a Savona (Genova), vincolato per dote	Berchi *Anna Maria* di Pasquale, ecc come contro
Id.	444053	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	799918	350 —	Durbiano *Carmelina* di Giacomo, nubile, dom. a Cuneo	Durbiano *Maria Carmelina Giuseppina Paola* di Giacomo, nubile, dom. a Cuneo
P. R. 3,50 % (1934)	408998	1.540 —	Chiesa Silvia fu Felice, moglie di Ghidetti Gaetano, dom in Albenga (Savona), con usufrutto a Vaccamorta *Catterina* fu Bartolomeo vedova di Chiesa Felice	Come contro, con usufrutto a Vaccamorta *Maria Caterina* fu Bartolomeo vedova di Chiesa Felice
B. T. N. 5 % (1950) Serie 36	20	50 —	*Ceccarelli* Giuseppe di *Vincenzo*, vincolato a favore del Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale Istituti di prevenzione e pena)	*Ciccarelli* Giuseppe di *Francesco*, ecc., come contro
P. R. 3,50 % (1934)	244337	2.520 —	Debarbieri *Ida* fu Luigi, moglie di Bertagni *Antonio*, dom. in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), con usufrutto a Debarbieri *Emmina* fu Luigi, dom. a Genova	Debarbieri *Maria Ida* fu Luigi, moglie di Bertagni *Giovanni*, dom. in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), con usufrutto a Debarbieri *Paola Rosa* fu Luigi, dom. a Genova
P. R. 5 % (1936) Serie 1	14765	370 —	Massa Maria fu *Vincenzo* ved De Lillo, dom a Roma	Massa Maria fu *Simone Vincenzo* vedova De Lillo, dom. a Roma
Id.	15132	135 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3.50 % (1934)	129822	1.750 —	Klein Anna fu Rodolfo, moglie di Santerini Odoardo fu Bartolomeo, dom. in Greve (Firenze), vincolato per dote	Klein *Sofia Anna* fu Rodolfo, ecc, come contro
B. T N. 5 % (1959)	10690	500 —	Ruga Riva *Carlo Augusto* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vogogna (Novara)	Ruga Riva *Augusto Carlo* di Giuseppe, ecc, come contro
Id.	10691	2 500 —	Come sopra	Come sopra
B. T N. 5 % (1964)	1011	4.000	Capello Giuseppe fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Meriano Maria fu *Giovanni* vedova Capello, dom in Torino	Capello Giuseppe, fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Meriano Maria fu *Gioanni* ved Capello, dom in Torino
Rendita 5 % (1935)	122562	1.915 —	Montini *Mercede* e Danila fu Antonino, minori sotto la patria potestà della madre, De Stefani Caterina Maria fu Antonio ved Montini	Montini *Mercedes* e Danila, fu Antonino, ecc, come contro

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 3 febbraio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(660)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*) Avviso n 32

In applicazione dell'art 4 del decreto legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sotto indicati titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

1) n 374528 di nominali L 100 000 rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Brescia e denunciato smarrito da Treccani Lucia, nata a Montichiari il 23 gennaio 1886, ed ivi domiciliata.

2) n 108962 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 07/9857923 al n 07/9857924) di capitale nominale L. 10.000

» 76559 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 07/7765581 al n 07/7765590) di capitale nominale » 50 000

» 76560 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 07/7765591 al n 07/7765600) di capitale nominale » 50 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano e denunciati distrutti da Maggiorini Rosa, nata a Broni il 16 maggio 1898 e domiciliata a Milano, presso la signora Strada Anna ved Pasini, via Matteo Bandello n 6

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 3 febbraio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	637,275
1 Franco svizzero	143,70
1 Corona danese	89,937
1 Corona norvegese	86,992
1 Corona svedese	119,935
1 Fiorino olandese	164,375
1 Franco belga	12,417
100 Franchi francesi	126 53
1 Lira sterlina	1743,462
1 Marco germanico	148,452
1 Scellino austriaco	23,942

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina di tre commissari liquidatori della Società cooperativa « Case CNADEP », con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 febbraio 1959, tenuto conto della importanza dell'impresa, ai sensi dell'art 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n 267, è stato elevato a tre il numero dei commissari liquidatori della Società cooperativa « Case CNADEP », con sede in Napoli, nominando a tale incarico — con decorrenza dalla data del decreto stesso e con gli obblighi e le responsabilità di legge — i signori

prof avv Valente Simi, ing Vito Sparacio e dottor Salvatore Marino.

(1019)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a dodici posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo ispettivo minerario del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, e la legge 18 marzo 1958, n 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a dodici posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo ispettivo minerario del Corpo delle miniere,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo ispettivo minerario del Corpo delle miniere.

Art 2

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti·

A) laurea in legge o in economia e commercio.

Possono partecipare al concorso predetto gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti,

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32

L'indicato limite superiore di età è elevato·

1) *a)* di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) a 37 anni·

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione,

e) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

f) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno,

g) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 137,

h) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la 2ª guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3) a 39 anni·

l) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c)* ad *i)* del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra,

m) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età,

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

n) per coloro che ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta.

o) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

p) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, con riferimento alle voci da quattro a dieci e da sei ad undici della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n 648,

q) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età·

r) per il personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

s) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 set-

tembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,

C) essere cittadini italiani;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira

Art 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, via Molise, 2, Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario,

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) se intendano sostenere la prova facoltativa scritta ed orale nelle lingue estere di cui all'art. 9 del presente decreto;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L 100, dalle autorità marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana, tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L 100,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137 e 19 marzo 1948, n 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativa-

mente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654 ed i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da quattro a dieci della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità.

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonche gli orfani di guerra alto atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio,

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, dovranno produrre un certificato mod 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L 100, prevista dall art 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 131 del 1° giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione,

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, nonche i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione,

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, dovranno presentare, ai fini dell applicazione dei benefici previsti dall'art 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

n) gli alto atesini, di cui alla lettera *h*) dell'art 2 dovranno presentare i documenti di rito

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L 100;

q) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art 7, punto 8), del bando di concorso,

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonche la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate,

t) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego

Art 7

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'eta di anni 18 e non superato i limiti massimi di età di cui al precedente art 2, lettera *B*,

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcune delle cause, che ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici,

4) diploma originale o copia notarile autentica di una delle lauree di cui al precedente art 2, primo comma.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200

Il titolo di studio dovrà essere integrato da apposito certificato, su carta legale, contenente le votazioni conseguite nei relativi esami universitari,

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale,

6) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, il certificato deve essere rilasciato dall'autorita sanitaria di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumita dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira

L'Amministrazione ha facolta di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perche ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale e durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »,

per gli iscritti di leva (giovani coe che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva « certificato di iscrizione nelle liste di leva »

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali,

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o piu anni di eta,

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete

alla Direzione generale personale militare - 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione),

all Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio),

i documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo,

8) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, nonche una copia integrale dello stato matricolare, con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovra essere munito di marche da bollo da L 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L 200 Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate

A tale documento dovra essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono su carta da bollo da L 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n 262, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del pre-

sente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio In tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente ed alle lettere q), r) ed s) dell'art. 6, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi

Art 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale secondo il seguente programma.

Prove scritte

a) diritto privato,

b) diritto costituzionale ed amministrativo;

c) economia politica e scienze delle finanze

Prova orale

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti.

a) diritto minerario,

b) contabilità generale dello Stato;

c) elementi di statistica;

d) lingua inglese

I concorrenti dovranno anche specificare, nella stessa domanda di ammissione al concorso, se intendono sostenere lo esame facoltativo, scritto e orale nelle lingue francese o tedesca o di entrambe La prova scritta consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico, la prova orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 10

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essi

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto

Per ciascuna prova scritta obbligatoria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato Devono in ogni caso allegare le minute.

Art 12

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

Per ogni prova di lingua estera facoltativa superata ai candidati verrà assegnato in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione

Art 13.

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e dell'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n 467.

Art. 14

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettori aggiunti in prova nella carriera direttiva del ruolo minerario del Corpo delle miniere (coefficiente 229) e conseguiranno la nomina ad ispettore aggiunto, dopo un periodo di prova di sei mesi, concluso favorevolmente

In caso contrario, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato In tale caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori che conseguiranno la nomina ad ispettore aggiunto in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1958

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1959
Registro n. 1, foglio n. 93

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . (provincia . . . .)
il (1) . . e residente in . . . . .
(provincia .) via . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a dodici posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo ispettivo minerario del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente diploma di laurea . . conseguito presso l'Università di . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) $\frac{\text{di}}{\text{non}}$ aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause: .;

g) di $\frac{\text{voler sostenere}}{\text{non voler sostenere}}$ la prova scritta ed orale facoltativa nella lingua estera di francese o tedesco;

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

addì . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art 2 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori sui cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo e non di ruolo del Ministero . . . in qualità di . . in servizio a . . . presso . . . . . .
e di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . . . rilasciato il .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . .
dall'Ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancòra sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Il Ministro: Bo

(680)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a duecentosessantacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 178 del 19 luglio 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1958 del Ministero delle finanze pubblica, in data 21 febbraio 1959, il decreto Ministeriale 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1958, registro n. 32 Finanze, foglio n. 325, che approva la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a 265 posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956.

(1146)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio n. 64224 del 24 dicembre 1957, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 22805 del 20 maggio 1958;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Montesi Erminia . . punti 57,677 su 100
2. Stefani Nella . . . . . . » 56,750 »

3. Brognara Iole	punti	56,154	su 100
4. Urbano Flora	»	54,197	»
5 Savino Erminia	»	51,558	»
6 Porazza Giulia	»	51,557	»
7 Turillo Maria	»	50,940	»
8 Larotonda Francesca	»	50,900	»
9. De Santis Pia	»	50,064	»
10 Liotti Gerardina	»	49,705	»
11 Patruno Angela	»	49,000	»
12 Nardis Nara	»	48,637	»
13. De Padova Olga	»	48,400	»
14. Olmeda Maria Luisa	»	46,375	»
15. Surace Annunziata	»	45,350	»
16. Cantenne Ebe	»	45,000	»
17 Buonopane Lidia	»	44,550	»
18. Saracino Vincenza	»	44,104	»
19 Nardis Marianna	»	43,990	»
20. Di Salvatore Elena	»	43,787	»
21. Nardella Caterina	»	43,400	»
22 Giacometti Anna Maria	»	43,187	»
23. Bagnulo Maria Cosima	»	43,000	»
24. Urbano Ada Maria	»	42,825	»
25. Di Giacomo Luciana	»	40,791	»
26 Granci Clelia	»	40,000	»
27. Dalpane Maria Pia	»	37,787	»
28 Giacomelli Carla	»	37,582	»
29. Malavasi Albertina	»	35,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 12 febbraio 1959

Il prefetto DICUONZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per quattro posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957,

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle singole domande di ammissione,

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per le sedi di condotta a fianco di ciascuna indicata

1) Montesi Erminia Chieuti,
2) Stefani Nella Torremaggiore,
3) Brognara Iole Gioconda Faeto;
4) Urbano Flora frazione Montagna

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 12 febbraio 1959

Il prefetto: DICUONZO

(944)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 20701 del 19 luglio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 194 del 12 agosto 1958 e nel Foglio annunzi legali della Provincia n 9 del 2 agosto 1958, col quale, in esecuzione del decreto prefettizio n. 20574 del 19 luglio 1958, furono assegnate ai seguenti vincitori, secondo l'ordine di preferenza, le sedi di medico condotto poste a concorso

1) Rivelli Eugenio (Fano), 2) Santoro Francesco (Lunano); 3) Soavi Dante (Peglio), 4) Cancellieri Ezio (Montecalvo in Foglia); 5) Cellini Ugo (Montecerignone), 6) Petrone Francesco (San Leo), 7) Marchetti Antonio (Apecchio),

Considerato che il dott Ugo Cellini, ebbe a rinunciare alla condotta di Montecerignone e che il dott Antonio Marchetti ebbe anche esso a rinunciare alla stessa condotta, da lui indicata con precedenza rispetto alla condotta di Apecchio (Serravalle), mentre il dott Carlo D'Ubaldo, 9° graduato, interpellato in merito ha accettato la titolarità della condotta di Montecerignone, ove già presta servizio,

Che successivamente il dott Francesco Petrone ha rinunciato alla condotta di San Leo, a lui spettante secondo l ordine preferenziale,

Che il dott Danilo Pagnoni, 10° classificato, ha anche egli rinunciato alla condotta di Apecchio, resasi vacante come sopra indicata,

Che successivamente anche il dott Remo Bonazzoli (11°), Sanzio Romanini (12°), Agostino Fucili (14°) Isaia Pazzaglia (15°), Bruno Bortolan (16°) e Domenico Arangio (17°), interpellati in proposito hanno dichiarato di rinunciare ad entrambe le condotte di San Leo e Apecchio,

Che, invece, la dottoressa Giuseppina Cersosimo (13°) ha dichiarato di accettare la titolarità della condotta a lei spettante secondo l ordine preferenziale (cioè Apecchio) e che il dott Sergio Tonelli (18°) ha ugualmente dichiarato di accettare la titolarità dell'unica condotta ancora vacante (e cioè Montemaggio di San Leo),

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296,

Decreta

Il decreto prefettizio n 20701-3/1 di cui alle premesse resta variato come segue

1) Rivelli dott Eugenio - Fano (Fenile), 2) Santoro dottor Francesco (Lunano), 3) Soavi dott Dante (Peglio), 4) Cancellieri dott Ezio (Montecalvo in Foglia), 5) D Ubaldo dott Carlo (Montecerignone), 6) Cersosimo dott ssa Giuseppina (Apecchio - Serravalle di Carda), 7) Tonelli dott Sergio (San Leo - Montemaggio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Pesaro, addì 11 febbraio 1959

Il medico provinciale capo: MORANTE

(910)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.